



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 05 – 05 DICEMBRE 2022

Riunione del 29 novembre 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Luisella Savoldi
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli

CSA 04/22/23 - Reclamo della Associazione Castenaso Volley ASD avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale C.U. n.6 del 17 novembre 2022.

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti allegati al ricorso;
- sentito, nel corso dell'udienza di discussione del 29 Novembre 2022, il Presidente della società reclamante, Sig.ra Elena Casali, la quale, dopo essere stata avvisata della possibilità di avvalersi della difesa tecnica e avervi rinunciato, insisteva, in via principale, per l'annullamento della impugnata decisione, contestando fermamente le circostanze riportate nel verbale arbitrale ed, in via subordinata, per la riduzione della multa comminata.
- La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

*** **

Riguardo all'unico motivo di reclamo questa Corte intende, preliminarmente, ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara; le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, dirette a negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun probante supporto testimoniale, documentale e/o video.



Dall'esame della documentazione versata in atti dalla società reclamante si rileva, infatti, che nessuna prova è emersa, né è stata fornita dalla ricorrente in merito al mancato verificarsi dei fatti e proferimento delle parole riportati nel rapporto di gara in questione. Tuttavia, in osservanza del principio di gradualità della pena ed in considerazione del comportamento processuale della reclamante, delle particolari modalità di verifica degli eventi, così come descritti e riportati e dei precedenti in materia, questa Corte ritiene di dover ridurre ad equità la multa irrogata dal Primo Giudice.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione applicata a carico della società reclamante ad € 140,00 di multa.

Si comunichi.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 5 dicembre 2022